
REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Il registro di carico e scarico è un documento di tipo formale che deve contenere tutte le informazioni relative alle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti, trasportati, recuperati, smaltiti e oggetto di intermediazioni.

Soggetti tenuti alla compilazione

Sono tenuti a compilare il registro di carico e scarico ai sensi dell'art. **190**, comma 1³ e dell'art. **189**, comma 3⁴ e dell'art. **184**, comma 3 lett. c), d) e g)⁵ del D.lgs 152/2006 e successive modifiche.

PER LA PRODUZIONE DI RIFIUTI

- ❑ le imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- ❑ gli imprenditori agricoli di cui all'articolo **2135**⁶ del codice civile con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00;
- ❑ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da:
 - lavorazioni **industriali**⁷
 - lavorazioni **artigianali** ;
 - attività di recupero (**allegato C** alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e smaltimento (allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006) di rifiuti;
 - fanghi prodotti da :
 - potabilizzazione;
 - altri trattamenti delle acque;
 - depurazione delle acque reflue;
 - abbattimento fumi;

PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

- ❑ chiunque effettua **a titolo professionale**⁸ attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- ❑ gli intermediari ed i commercianti di rifiuti senza detenzione;

- ❑ le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
- ❑ Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuto;
- ❑ il gestore del **servizio idrico integrato**⁹ che tratta rifiuti (art. 110, comma 7, D.Lgs.152/2006¹⁰);
- ❑ il gestore dell'impianto portuale¹¹ di raccolta e del servizio di raccolta con riguardo ai rifiuti prodotti dalle navi e consegnati nei porti (art. 4, comma 6, Dlgs. 182/2003).

Soggetti esclusi

Sono esonerati dall'obbligo di tenuta del registro:

**PER LA PRODUZIONE
DI RIFIUTI**

- ❑ gli imprenditori agricoli di cui all'art. **2135** (produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi) con un volume di affari annuo non superiore a Euro 8.000,00;
- ❑ i Consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto che dispongano di evidenze documentali o contabili con analoghe funzioni del registro di carico e scarico (arti. 190, comma 8, D.Lgs.152/2006);
- ❑ i produttori di rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche (art. 110, comma 3 e 7, D.Lgs.152/2006);
- ❑ i produttori di rifiuti pericolosi che non sono qualificabili come imprese o ente ¹², (art. 11 legge 25/01/2006, n. 29 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005");
- ❑ i produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da:
 - attività agricole e agro-industriali;
 - attività di demolizione, costruzione e scavo;
 - attività commerciali;
 - attività di servizio;

- attività sanitarie ;
- ❑ i produttori di rifiuti speciali non pericolosi quali i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti non pericolosi;
- ❑ i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti non pericolosi.

I produttori di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, che conferiscano tali rifiuti al servizio pubblico di raccolta, previa convenzione, sono tenuti al registro di carico e scarico?

L'art. 190 comma 1, D.Lgs.152/2006 per individuare i soggetti tenuti all'obbligo di tenuta del registro rinvia all'art. 189, comma 3.

L'esclusione per produttori di rifiuti speciali pericolosi che conferiscano tali rifiuti al servizio pubblico di raccolta è prevista dall'art. 189, comma 4 , e si riferisce all'obbligo di presentazione della dichiarazione Mud.

I produttori di rifiuti speciali che conferiscano tali rifiuti al servizio pubblico di raccolta, previa convenzione, sono tenuti al registro di carico e scarico in quanto per tale obbligo non è espressamente prevista alcuna esclusione.

PER LA GESTIONE DI RIFIUTI

- ❑ i rivenditori che effettuano il ritiro, il trasporto e lo stoccaggio di beni durevoli firmatari, tramite le proprie associazioni di categoria, contratti e accordi di programma ;
- ❑ i soggetti che raccolgono e trasportano rifiuti e abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio (art. 266, comma 5, D.Lgs.152/2006¹³).

Modelli e gestione del registro

I modelli vigenti del registro di carico e scarico dei rifiuti sono quelli definiti dal Decreto Ministeriale 1 aprile 1998 n. 148 .

Un nuovo modello di registro di carico e scarico dei rifiuti, come previsto dall'art.190, comma 7, del D.Lgs 152/2006, era stato definito dal D.M. del 02/05/2006 (pubblicato sulla G.U. del 10/05/2006 n. 107). Successivamente il Ministero dell'Ambiente con proprio Comunicato (pubblicato sulla G.U. del 26/06/2006 n. 146) ha dichiarato inefficaci i decreti attuativi del D.Lgs. 152/2006, compreso quello relativo al nuovo registro di carico e scarico.

Stante questa dichiarazione di inefficacia, rimane vigente il D.M. 148/1998 ed i modelli di registro di carico e scarico da questo definiti, da adottare in base all'attività esercitata:

- ❑ **Modello A:** per i soggetti che producono, recuperano, smaltiscono, trasportano o commerciano e intermediano rifiuti con detenzione;
- ❑ **Modello B:** per i soggetti che commerciano e intermediano rifiuti senza detenzione.

Il D.Lgs.152/2006, all'art.190, comma 6, prevede che i registri siano numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA¹⁴.

Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata e vidimata.

I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di Commercio territorialmente competenti.

Il D.Lgs. 16/01/2008, n. 4 ha modificato l'articolo 190 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, stabilendo, al comma 6, che i registri di carico e scarico dei rifiuti siano "*numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti*".

Qual è la Camera di Commercio competente alla vidimazione dei registri di carico e scarico?

La Camera di commercio competente alla vidimazione dei registri di carico e scarico è quella della provincia in cui ha sede legale l'impresa o quella della provincia in cui è situata l'unità locale presso la quale viene tenuto il registro di carico e scarico.

(Nota Unioncamere del 29 gennaio 2008 n. 1467)

Indicazioni per l'applicazione dell'obbligo di vidimazione

(Nota Unioncamere del 29 gennaio 2008 n. 1467 conforme Nota Ufficio legislativo del Ministero dell'Ambiente del 13 febbraio 2008).

1) Registri già attivi e non vidimati: i registri già in uso e non vidimati non potranno più essere utilizzati dal 13 febbraio 2008, data di entrata in vigore del D.Lgs. 16/01/2008, n. 4.

In tal caso le imprese dovranno:

- annullare (barrando) le pagine bianche rimanenti sul registro non vidimato;
- adottare un nuovo registro di carico e scarico e farlo vidimare.

La barratura delle pagine non numerate vale anche per i registri rilegati che non si utilizzano con sistemi informatici.

2) Registri già vidimati dall'Agenzia delle entrate: i registri in uso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 16/01/2008, n. 4 e già vidimati dall'Agenzia delle entrate sono da considerarsi validi e possono essere utilizzati fino al loro esaurimento.

3) Registri non attivi ma già vidimati, dall'Agenzia delle entrate: i registri già vidimati dall'Agenzia delle entrate ma non ancora in uso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 16/01/2008, n. 4 possono essere utilizzati fino al loro esaurimento.

4) Registri tenuti dalle associazioni di categoria: i registri tenuti dalle associazioni di categoria o loro società di servizio ai sensi dell'articolo 190, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 dovranno essere vidimati in forma cumulativa (cioè unica e quindi con pagamento di un unico diritto di segreteria) per tutte le imprese per le quali vengono tenuti. La vidimazione dovrà essere effettuata alla Camera di commercio della provincia in cui hanno sede le associazioni di categoria o loro società di servizio presso cui verrà tenuto il registro medesimo ai sensi dell'articolo 190, comma 4, del D.Lgs. 152/2006.

4) Registri con pagine già numerate: nel caso di utilizzo di modelli di registri di carico e scarico prestampati acquisiti negli appositi esercizi di vendita ed aventi le pagine che già presentano una numerazione non dovrà essere apposta alcuna numerazione aggiuntiva.

Come comportarsi con i registri già attivi: nota della Regione Piemonte n. 3970 del 13 febbraio 2008.

La Regione Piemonte ha fornito un indirizzo procedurale relativamente ai registri di carico e scarico dei rifiuti già attivi:

- i soggetti che dispongono di registri di carico e scarico rifiuti, già numerati e vidimati dall'Agenzia delle Entrate o dagli Uffici del Registro in data anteriore all'entrata in vigore del D. lgs. n. 4/08 possono continuare ad utilizzare tali registri fino al loro esaurimento;
- i soggetti che dispongono di registri non vidimati devono adottare a decorrere dal 13 febbraio 2008 il nuovo registro di carico e scarico dei rifiuti numerato e vidimato dalla Camera di commercio territorialmente competente."

Quali sono le operazioni preparatorie alla vidimazione? (Indicazioni della Camera di Commercio di Torino)

Prima della vidimazione impresa deve:

- 1) compilare il frontespizio del registro e, ove necessario provvedere alla numerazione delle pagine.
- 2) presentarsi allo sportello con il modello L2 compilato, che può essere ritirato presso l'infopoint oppure scaricato dalla seguente URL del sito Internet della Camera di commercio di Torino:
www.to.camcom.it/guidabollaturalibri;
- 3) registri devono riportare su ogni pagina la denominazione dell'impresa.

I costi per la vidimazione Diritti di segreteria: 30,00 euro, indipendentemente dal numero delle pagine, all'atto della vidimazione. Tali diritti possono essere pagati in contanti, oppure con bancomat o carta di credito o tramite versamento sul conto corrente postale n. 311100 intestato a Camera di commercio di Torino. Nella causale deve essere indicato Diritti di segreteria - Bollatura libri.

Cambiare il registro di carico e scarico dei rifiuti non comporta l'obbligo di interrompere la numerazione progressiva delle operazioni di carico e scarico.

Se si ritiene, si può proseguire con la numerazione avviata sul registro precedente.

TENUTA DEI REGISTRI CON MODALITÀ INFORMATICHE

Il registro può essere tenuto mediante strumenti informatici che utilizzino carta non a modulo continuo (quindi formato A4 conforme ai modelli A e B e regolarmente numerata) e non è più necessario quindi l'uso delle stampanti ad aghi.

La possibilità di utilizzare carta formato A4, è dettata dall'art.190 comma 6 del D.Lgs.152/2006

Il registro di carico e scarico tenuto con modalità informatiche con quale cadenza va stampato?

Con la frequenza stabilita per le annotazioni e in qualunque momento l'autorità di controllo ne faccia richiesta.

*Dal momento che nel caso di tenuta del registro con modalità informatiche i dati, una volta registrati, rimangono potenzialmente modificabili da parte del titolare del registro, mentre l'alterazione o modifica di quanto annotato sul registro cartaceo risulta evidente dal documento stesso, il registro informatico va stampato con la frequenza stabilita per le annotazioni, **Il registro di carico e scarico tenuto con modalità informatiche con quale modalità viene vidimato?** Nota Unioncamere del 29 gennaio 2008 n. 1467).*

Nel caso di utilizzo di un registro di carico e scarico tramite procedure informatiche, al fine di accelerare le procedure di vidimazione, si suggerisce alle imprese di numerare e stampare preventivamente alla vidimazione le pagine che costituiranno il registro, tenendo conto delle seguenti indicazioni:

- le pagine saranno numerate a cura dell'impresa dalla pagina numero X alla pagina numero Y, con $Y > X$;
- le pagine così prenumerate riporteranno altresì, a cura dell'impresa e preventivamente alla vidimazione, la denominazione ed il codice fiscale dell'azienda;
- in ciascuna pagina, dovrà essere riportato l'anno a cui si riferiscono i movimenti; pertanto, l'anno sarà indicato nelle pagine al momento della scrittura dei movimenti. /o a

COMPILAZIONE DEL REGISTRO – MODELLO A

Nel registro di carico e scarico devono essere effettuate le seguenti tipologie di operazione:

- ❑ **movimento di carico**, quando il rifiuto viene prodotto oppure preso in carico da terzi;
- ❑ **movimento di scarico**, quando un rifiuto viene conferito ad altre unità locali, a soggetti terzi autorizzati o sottoposto ad operazioni di recupero o smaltimento .

L'annotazione in carico e scarico effettuata sul registro va riferita ad ogni singolo formulario (Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n.2 lett. i).

Ai registri di carico e scarico devono essere sempre allegati i formulari di identificazione relativi alle operazioni di trasporto dei rifiuti annotati.